

Nessun chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo unico e la relativa tabella.

Coloro i quali l'approvano, sono pregati di alzarsi.

(*E approvato*).

Lunedì, in principio di seduta, si procederà alla votazione a scrutinio segreto su questi diversi disegni di legge approvati già per alzata e seduta.

Risultamento della votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(*I segretari numerano i voti*).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra nell'esercizio 1887-88:

Presenti e votanti.	237
Maggioranza.	119
Voti favorevoli.	167
Voti contrari.	70

(*La Camera approva*).

Proposta del deputato Rubichi sull'ordine del giorno.

Presidente. L'onorevole Rubichi ha facoltà di parlare.

Rubichi. Pregherei la Camera di voler stabilire per lunedì lo svolgimento della proposta di legge, di mia iniziativa, per modificazioni al Codice di procedura civile.

Presidente. Onorevole Rubichi, avendo la sua proposta di legge qualche importanza, la pregherei di riservarsi a fare questa domanda quando sia presente il ministro guardasigilli, giacchè, per consuetudine parlamentare il giorno dello svolgimento di una proposta di legge deve esser sempre stabilito dal ministro a cui la proposta stessa si riferisce d'accordo col proponente.

Discussione del disegno di legge: Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

Presidente. Possiamo ora procedere alla discussione del disegno di legge: Controversie doganali e convalidazione del regio decreto 8 luglio 1883 per modificazioni al repertorio della tariffa doganale.

Onorevole ministro delle finanze, accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione?

Magliani, ministro delle finanze. Accetto.

Presidente. Si dia lettura del disegno di legge della Commissione.

(*Il segretario Quartieri legge: Vedi Stampato numero 102-A*).

La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Colombo.

Colombo. (*Della Commissione*) Avrei alcune osservazioni a fare sopra alcuni articoli di questo disegno di legge ma credo sia meglio di accennarli nella discussione generale.

Il disegno di legge istituisce un collegio di periti il quale giudica in seconda istanza sulle controversie relative alla qualificazione delle merci. È detto poi che il ministro deciderà in conformità o in difformità del voto del collegio dei periti.

Ora, in seno della Commissione, una minoranza sosteneva che il ministro dovesse sempre decidere sulle controversie in conformità del voto del collegio dei periti, e ciò per dare un carattere, direi, più solenne a questa specie di giurisdizione che si stabilisce in una materia, per la quale la Corte di cassazione ha ordinato nel 1883, che non si potessero adire i tribunali ordinari.

Io comprendo perfettamente le ragioni per le quali si vorrebbe riservare al ministro la facoltà di giudicare, anche in difformità del parere del collegio dei periti; e, fino ad un certo punto, sono disposto ad ammettere queste ragioni, delle quali la più persuasiva è quella che sarà raro il caso, in cui il ministro giudicherà in senso non conforme al parere del collegio peritale.

Ma ad onta di queste buone ragioni, io proporrei che si dovesse risolvere la questione nel senso, in cui parve conveniente di risolverla alla minoranza della Commissione; vale a dire che il parere del collegio dei periti abbia ad essere accettato tale quale dal ministro delle finanze.

Un'altra osservazione sul modo di funzionare del collegio peritale vorrei fare, ed è quella che si riferisce all'articolo 7, nel quale è detto che:

« Un delegato del Ministero delle finanze e uno del Ministero di agricoltura, industria e commercio interverranno alle adunanze del collegio per presentare le proprie osservazioni e proposte, con voto puramente consultivo. »

O io m'inganno, o a queste adunanze dovrebbe intervenire anche la parte, o un suo rappresen-